Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **849**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisiologia delle piante agrarie;
citochimica e istochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **850**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 130, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

complementi di geotecnica;
stabilità del territorio e consolidamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **851**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

archeologia e antichità della Magna Grecia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **852.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 81, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente insegnamento:

biologia dello sviluppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 186

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 febbraio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 febbraio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 333

(631)

DECRETO 3 febbraio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 febbraio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 334

(632)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 362.158.927 a favore della regione Piemonte, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di lire 988.102.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 1086/ES del 10 novembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 440.859.485 relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo di L. 440.859.485 trova copertura parziale nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980, nel limite di L. 362.158.927, rimanendo insoddisfatto per L. 78.700.558;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 362.158.927 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 7

(387)

DECRETO 7 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 78.700.558 a favore della regione Piemonte, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di lire 846.945.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1981;

Vista la dichiarazione n. 1086/ES, resa dall'assessore competente della regione Piemonte in data 10 novembre 1983, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 440.859.485, relativamente al secondo programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura parziale nei fondi 1980, rimanendo insoddisfatto per L. 78.700.858;

Considerato altresì che l'importo di lire 78.700.558 trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 78.700.558 è impegnata a favore della regione Piemonte, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8

(388)

DECRETO 10 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 379.938.795 a favore della regione Piemonte, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 119, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, a favore della regione Piemonte la somma di lire 846.945.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1981;

Vista la dichiarazione n. 1131/ES del 22 novembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 379.938.795, relativamente al secondo programma triennale;

Considerato che l'importo sopra indicato trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Piemonte, per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Piemonte è impegnata la somma di L. 379.938.795, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9

(389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 1983.

Affidamento di incarichi di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1974, registro n. 16, foglio n. 52, con il quale, tra l'altro, l'istituto nazionale della nutrizione di Roma è stato incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché di effettuare analisi su campioni prelevati fuori della circoscrizione di propria competenza in base a disposizioni impartite dagli organi centrali del servizio;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1978, registro n. 5, foglio n. 137, con il quale l'istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bologna è stato incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, avvalendosi dell'istituto di chimica biologica e di biochimica applicata dell'Università degli studi di Bologna, per le analisi biochimiche su alimenti e prodotti dietetici, su integratori e mangimi integrati;

Considerato che l'istituto nazionale della nutrizione di Roma, a causa dei sempre crescenti impegni istituzionali, non può continuare ad assicurare il fattivo espletamento dell'attività di vigilanza per la repressione delle frodi;

Considerato che l'istituto di industrie agrarie è entrato a far parte del dipartimento di protezione e valorizzazione agro-alimentare dell'Università degli studi di Bologna e che l'istituto di chimica biologica, laboratorio di biochimica applicata, dell'Università degli studi di Bologna è in condizione di effettuare analisi biochimiche su campioni di alimenti e di prodotti dietetici, di integratori e di mangimi integrati, prelevati su tutto il territorio nazionale dai vari istituti incaricati di esercitare l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi;

Riconosciuto, tra l'altro, che l'istituto di merceologia dell'Università degli studi di Roma e che l'istituto di chimica agraria dell'Università degli studi di Bologna, entrambi dichiaratisi disponibili ad assumere l'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi agro-alimentari, appaiono idonei ad assicurare l'efficace espletamento del relativo servizio;

Decreta:

L'istituto di merceologia dell'Università degli studi di Roma è incaricato, in sostituzione dell'istituto nazionale della nutrizione di Roma, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonchè di effettuare analisi su campioni prelevati fuori della circoscrizione di propria competenza in base a disposizioni impartite dagli organi centrali del servizio.

L'istituto di chimica agraria dell'Università degli studi di Bologna è incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, in sostituzione dell'istituto di industrie agrarie del medesimo Ateneo.

L'istituto di chimica biologica - laboratorio di biochimica applicata, dell'Università degli studi di Bologna è incaricato di effettuare le analisi biochimiche su campioni di alimenti e di prodotti dietetici, di integratori e di mangimi integrati prelevati su tutto il territorio nazionale dai vari istituti incaricati di esercitare l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1983
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 201

(505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di alcune rettifiche all'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Il 5 novembre 1983 sono entrate in vigore, conformemente alla procedura prevista dall'art. 12, le seguenti modifiche al testo francese (e, conseguentemente, alla traduzione italiana) dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (legge 28 aprile 1976, n. 424, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976):

Art. 9.2 *a*) *v*): il termine « triennal » va sostituito con « biennal ».

Nella traduzione italiana, il termine « triennale » va sostituito con « biennale ».

Art. 9.4 *a*): la frase « tous les trois ans » va sostituita con « tous les deux ans ».

Nella traduzione italiana, la frase « ogni tre anni » va sostituita con « ogni due anni ».

L'accordo sulla proprietà intellettuale di Lisbona del 31 ottobre 1958 (revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967) è entrato in vigore per l'Italia il 24 aprile 1977 (come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1977).

(571)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti *il trattamento straordinario di integrazione salariale*

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadoneghe (Padova), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadoneghe (Padova), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E.L. - Industria radio elettriche liguri, in Genova, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston, in Bollate (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi Tubi Brindisi, in Brindisi, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi Tubi Brindisi, in Brindisi, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Valcer, in Sagliano Micca (Novara), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gasparucci Italo, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Roma, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica di Cunardo di Coronetti Guido, in Cunardo (Varese), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani, depositi di Peschiera Borromeo (Milano) e Capena (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione

salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fila Tools S.p.a., sede in Biella, stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma, istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Conato elettromeccanica, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Ideal Standard di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slai Cord, stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Slai Cord, stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Cadidavid, in Cadidavid (Verona), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Cadidavid, in Cadidavid (Verona), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEM.AM.IT. di Ferentino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEM.AM.IT. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 29 agosto 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEM.AM.IT. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEM.AM.IT. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 4 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(357)

Provvedimenti concernenti
Il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali confezione e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio, in Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti nella provincia di Sassari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti nella provincia di Sassari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali metalmeccaniche, zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali metalmeccaniche, zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim - Laterizi, Patruno Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim - Laterizi, Patruno Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim - Laterizi, Patruno Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim - Laterizi, Patruno Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim - Laterizi, Patruno Irpino (Avellino), prolungata per un trimestre.

(570)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	DITTA E SEDE	Numero registrazione	Data decreto di revoca
Quatol pomata	Lamco S.r.l., con sede in Roma, via Luzzatti, 13/A	3374	22-11-1983
Esalind sapone liquido	C.I. e P.I. di Morelli Luciano, codice fiscale MRLLCN33H16H5018, con sede e domicilio fiscale in Grottaferrata (Roma)	5987	22-11-1983
Filmspray	Parke Davis S.p.a., codice fiscale 00781140157, con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano)	5566	22-11-1983
Farmazul collutorio	Farmakronos S.r.l., codice fiscale 01153650583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Montenevoso, 32/A	7574	22-11-1983
Euclor	Società elettrochimica chiavarese, con sede in Chiavari (Genova), corso Dante, 33	1208	22-11-1983
Rinosept	G.P.F. Italia S.p.a., codice fiscale 01538130152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Winckelman, 1	9342	22-11-1983
Morbisol Uno	Francia farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00798630158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pestagalli, 7	9660	22-11-1983
Lentisol	Id.	9568	22-11-1983

(332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 2 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —	16 2 —	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —	1692 —
Marco germanico	612,310	612,310	611,90	612,310	612 —	612,22	612,140	612,310	612,310	612,30
Franco francese	199,500	199,500	199,26	199,500	199,40	199,55	199,600	199,500	199,500	199,50
Fiorino olandese	543,400	543,400	543 —	543,400	543 —	543,82	543,450	543,400	543,400	543,40
Franco belga	29,909	29,909	29,89	29,909	29,88	29,91	29,924	29,909	29,909	29,90
Lira sterlina	2403 —	2403 —	2402 —	2403 —	2401,90	2403,90	2404,800	2403 —	2403 —	2403 —
Lira irlandese	1894 —	1894 —	1889 —	1894 —	1889 —	1893 —	1892 —	1894 —	1894 —	—
Corona danese	168,800	168,800	168,50	168,800	168,50	168,82	168,840	168,800	168,800	168,80
E.C.U.	1378,250	1378,250	1378,25	1378,250	—	1378,25	1378,250	1378,250	1378,250	1378,25
Dollaro canadese	1360,300	1360,300	—	1360,300	1357,24	1360,65	1361 —	1360,300	1360,300	1360,30
Yen giapponese	7,260	7,260	7,26	7,260	7,24	7,25	7,259	7,260	7,260	7,25
Franco svizzero	762,650	762,650	760,60	762,650	760,80	762,62	762,600	762,650	762,650	762,65
Scellino austriaco	87,034	87,034	86,83	87,034	86,80	87,030	87,030	87,034	87,034	87 —
Corona norvegese	216,530	216,530	216,35	216,530	216,30	216,49	216,450	216,530	216,530	216,55
Corona svedese	209,130	209,130	208,50	209,130	208,60	208,99	208,850	209,130	209,130	209,14
FIM	288,500	288,500	287,75	288,500	287,75	288,25	288 —	288,500	288,500	—
Escudo portoghese	12,470	12,470	12,47	12,470	12,40	12,98	13,500	12,470	12,470	12,47
Peseta spagnola	10,821	10,821	10,8050	10,821	10,79	10,82	10,821	10,821	10,821	10,82

Media dei titoli del 2 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,750
» 6 % » » 1970-85	92,250
» 6 % » » 1971-86	86,400
» 6 % » » 1972-87	82,350
» 9 % » » 1975-90	82,300
» 9 % » » 1976-91	79,650
» 10 % » » 1977-92	84,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	82,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	99,300
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,550
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,450
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100,075
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100,050
» » » » 1- 9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	99,850
» » » » 1-11-1982/84	99,925
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	99,825
» » » » 1- 4-1983/85	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	99,825
» » » » 1- 6-1983/85	99,825
» » » » 1- 1-1982/86	100,750
» » » » 1- 3-1982/86	100,450
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 8-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,900
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1983/86	99,350
» » » » 1- 1-1983/87	100,125
» » » » 1- 2-1983/87	100,575
» » » » 1- 3-1983/87	99,950
» » » » 1- 4-1983/87	99,925
» » » » 1- 5-1983/87	99,825
» » » » 1- 6-1983/87	99,800
» » » » 1- 7-1983/88	99,650
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,400
» » » 18 % 1- 4-1984	100,075
» » » 12 % 1-10-1984	97,900
» » » 18 % 1- 1-1985	101 —
» » » 17 % 1- 5-1985	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985	101 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	91 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1692 —
Marco germanico	612,225
Franco francese	199,550
Fiorino olandese	543,425
Franco belga	29,916
Lira sterlina	2403,900
Lira irlandese	1893 —
Corona danese	168,820
E.C.U.	1378,250
Dollaro canadese	1360,650
Yen giapponese	7,259
Franco svizzero	762,625
Scellino austriaco	87,032
Corona norvegese	216,490
Corona svedese	208,990
FIM	288,250
Escudo portoghese	12,985
Peseta spagnola	10,821

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di vice-traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1983, registro n. 67 Giustizia, foglio n. 135, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso, per esami, a due posti di vice-traduttore in prova (livello VI) per le lingue obbligatorie inglese e tedesca, nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri di questa amministrazione, bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1982 (modificato con decreto ministeriale 20 aprile 1983).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1983, registro n. 67 Giustizia, foglio n. 134, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito ed è stata dichiarata la vincitrice del pubblico concorso, per esami, ad un posto di vice-traduttore in prova (livello VI) per le lingue obbligatorie inglese e francese, nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri di questa amministrazione, bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1982.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1983, registro n. 67 Giustizia, foglio n. 133, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito ed è stata dichiarata la vincitrice del pubblico concorso, per esami, ad un posto di vice-traduttore in prova (livello VI) per le lingue obbligatorie francese e spagnola, nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri di questa amministrazione, bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1982.

(593)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 48).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà come sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore n. 48 - *Psicologia* (borse n. 20):

convocazione: giorno 9 marzo 1984 alle ore 9, presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere - Roma.

(576)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline architettoniche, edili e topografiche.

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7-8, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1981, registro n. 99, foglio n. 97, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline architettoniche, edili e topografiche, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(599)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore linguistico espressivo, sottosettore educazione artistica.

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7-8, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1981, registro n. 104, foglio n. 189, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore linguistico espressivo, sottosettore educazione artistica, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

(600)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore linguistico espressivo, sottosettore discipline plastico-visuali per gli istituti d'arte e i licei artistici.

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7-8, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione del 18-25 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1981, registro n. 109, foglio n. 203, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore linguistico espressivo, sottosettore discipline plastico-visuali per gli istituti d'arte ed i licei artistici, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(601)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo per la gestione tecnico-patrimoniale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(578)

OSPEDALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(579)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'ospedale mauriziano di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi;
un posto di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(681)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia;
un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;
un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica da adibire al settore dell'ecotomografia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(559-613)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 35 del 4 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

R E G I O N I

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **84.**

Potenziamento dei collegamenti aerei interregionali di interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.500 milioni a favore della « Aligiulia » S.p.a. a titolo di concorso nelle spese di avviamento dei collegamenti aerei interregionali gestiti dalla predetta società su concessione dei competenti organi dello Stato, in considerazione dell'importanza che le linee aree interregionali rivestono per il miglioramento del sistema dei trasporti con le altre regioni italiane e con gli Stati contermini e per la valorizzazione dell'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'« Aligiulia » S.p.a. sarà tenuta a rendere conto dell'impiego del finanziamento nei modi da stabilire col provvedimento di concessione e a trasmettere tutta la documentazione contabile concernente la sua gestione amministrativa che l'amministrazione regionale riterrà di richiedere.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni nell'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI, il capitolo 5602 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore della "Aligiulia" S.p.a. a titolo di concorso nelle spese di avviamento dei collegamenti aerei interregionali di interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni nell'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.000 milioni, mediante storno dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85;

per le restanti lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritta al cap. 7000 del citato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali Partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 dicembre 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 85.

Concessione della garanzia fidejussoria regionale sui prestiti contratti sul mercato finanziario dal Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere la propria garanzia sussidiaria per il rimborso del capitale e degli interessi dei mutui che il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia abbia a contrarre in relazione alla propria attività con enti creditizi ed istituzioni, anche comunitarie, per un importo massimo in linea capitale di lire 30 miliardi.

Detta garanzia potrà essere accordata, sino a concorrenza del complessivo valore capitale di cui al precedente comma, anche sulle emissioni obbligazionarie che il Mediocredito sarà autorizzato ad effettuare da parte della Banca d'Italia.

Art. 2.

La garanzia prevista dall'articolo precedente viene concessa, su proposta dell'assessore alle finanze, con delibera della giunta regionale, con cui verranno riconosciute le singole operazioni da garantire e le condizioni delle garanzie medesime nonché le modalità degli eventuali recuperi.

Art. 3.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente art. 1 faranno carico al cap. 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, il cui stanziamento viene elevato della somma complessiva di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 dicembre 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 86.

Contributo in conto capitale a favore dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani per spese d'investimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani un contributo di lire 2.500 milioni per la realizzazione nel territorio del comune di Forni di Sopra di un esercizio alberghiero con non meno di novanta posti letto, classificabile nella seconda categoria di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo potrà essere ripartito in due quote, di cui una da destinarsi ai lavori e una alla fornitura di arredi e attrezzature.

Ciascuna quota non potrà eccedere il 98 % della spesa ammissibile.

Nella spesa ammissibile per i lavori potranno essere compresi il costo dell'acquisizione dell'immobile, un importo per spese generali e di collaudo non superiore al 12 % della somma di cui al computo metrico estimativo, nonché gli importi per imprevisti e revisione prezzi.

Art. 3.

Previa verifica della rispondenza del progetto esecutivo a quello di massima e dell'avvenuta acquisizione della proprietà immobiliare, potrà essere erogata all'ente beneficiario, in deroga alle norme regionali vigenti in materia, una quota non superiore al 35 % del contributo destinato ai lavori.

Art. 4.

Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con i precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e 24 luglio 1982, n. 45, e successive modifiche.

Art. 5.

L'azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani, dopo aver realizzato l'opera ammessa a contributo, potrà, previo parere favorevole della giunta regionale, stipulare con terzi contratto di affitto dell'azienda alberghiera o di locazione dell'immobile interessato, ferma restandone la destinazione alberghiera.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale del turismo - Categoria XI, il cap. 6583 con la denominazione: « Contributo all'Azienda autonoma soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani per la realizzazione nel territorio del comune di Forni di Sopra di un esercizio alberghiero » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.400 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) dal cap. 8615, lire 1.119 milioni: di detto importo, la quota di lire 19 milioni corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. datato 9 febbraio 1983;

b) dal cap. 8638, lire 150 milioni, corrispondente a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. datato 9 febbraio 1983;

c) dal cap. 8618, lire 93 milioni, corrispondente a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. datato 9 febbraio 1983;

d) dal cap. 8611, lire 38 milioni, corrispondente a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. datato 9 febbraio 1983;

per lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 700 milioni, mediante la maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata dei più volte citati bilanci, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 dicembre 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **87.**

Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il termine per la restituzione del mutuo, concordato tra l'ente mutuante e il mutuatario, non può essere inferiore ad anni dieci, qualora tale termine ecceda gli anni quindici, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, secondo i criteri indicati ai successivi commi, va considerata la somma delle quote di contributo dovute nei primi quindici anni.

Il contributo deve corrispondere alla somma delle rate, di entità costante, che dovrebbero essere versate in via posticipata per estinguere il mutuo di cui al precedente comma o la sua quota ammissibile a sovvenzione, con applicazione di un tasso di misura non eccedente al 40 % del saggio ufficiale di sconto.

L'entità del mutuo o della relativa quota ammissibile a sovvenzione non può eccedere 80 % della spesa ritenuta congrua per l'esecuzione dell'opera, detta spesa può comprendere l'onere per l'acquisizione della proprietà dell'immobile necessario per la realizzazione dell'iniziativa di sovvenzionarsi e quello per la costituzione di altri diritti reali ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, così come vigente prima della sostituzione disposta con l'art. 2 della presente legge, può trovar applicazione qualora il contributo risulti assegnato dalla giunta regionale con propria deliberazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'art. 1 e l'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, come modificati con la presente legge, possono essere applicati — a richiesta dei beneficiari dei contributi regionali — anche nei casi in cui detti contributi siano stati formalmente concessi ed i relativi contratti di mutuo siano stati stipulati ovvero vengano stipulati entro i tre mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

La richiesta dei beneficiari per l'applicazione della norma di cui al precedente comma deve essere prodotta entro i novanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione anche nei confronti di iniziative finanziate ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 dicembre 1983

COMELLI

(435)

REGIONE CAMPANIA

Avviso di rettifica alla legge regionale 23 novembre 1983, n. 33: « Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli enti mutualisti e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974, alla legge n. 833/1978 ». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 65 del 7 dicembre 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 9 del 10 gennaio 1984).

All'art. 3, quarto comma, della legge regionale citata in epigrafe, dove è scritto: « ...vengono inquadrati nel *VII* livello. », leggasi: « ...vengono inquadrati nel *VI* livello. ».

(377)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227